

Bruxelles, 10 dicembre 2025
(OR. en)

16451/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0221 (COD)

TRANS 628
ENER 654
CODEC 2029
POLMIL 409
COMPET 1304
MI 1016
CADREFIN 363
FIN 1517

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153 - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha adottato una proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027, comprendente una proposta relativa al "meccanismo per collegare l'Europa" (MCE). La proposta relativa all'MCE mira a stabilire la base giuridica per il periodo 2028-2034 per gli investimenti nelle reti transeuropee per le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, compresi i progetti di mobilità militare e i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia, principalmente per le energie rinnovabili.

2. Per quanto riguarda i trasporti, la proposta relativa all'MCE mira a:
 - a) contribuire al completamento della rete transeuropea dei trasporti ("TEN-T"), concentrandosi in particolare su progetti infrastrutturali con una forte dimensione transfrontaliera;
 - b) contribuire al completamento di una TEN-T intelligente, resiliente, sicura, interoperabile, decarbonizzata e sostenibile;
 - c) investire nei collegamenti transfrontalieri con i paesi terzi attuando le mappe indicative della TEN-T;
 - d) adeguare la TEN-T ai fini di un duplice uso dell'infrastruttura di trasporto per migliorare sia la mobilità civile che quella militare in tutta l'UE.

3. Per quanto riguarda l'energia, la proposta relativa all'MCE mira a:
 - a) contribuire, quale obiettivo centrale, allo sviluppo di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco conformemente al regolamento RTE-E per sostenere il completamento del mercato interno e dell'Unione dell'energia supportando progetti infrastrutturali transfrontalieri nell'UE e con i paesi terzi vicini;
 - b) migliorare l'interoperabilità delle reti, agevolare la decarbonizzazione dell'economia, eliminare le strozzature delle interconnessioni, promuovere la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
 - c) facilitare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia, primariamente attraverso il sostegno a progetti transfrontalieri di energia rinnovabile o attraverso il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

II. STATO DEI LAVORI AL CONSIGLIO

4. Il 22 luglio 2025 la Commissione ha presentato la proposta relativa all'MCE e la relativa valutazione d'impatto in sede di gruppo "Trasporti intermodali e reti".
5. Per coordinare e strutturare i lavori del Consiglio, e conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, nella riunione del 3 settembre 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato l'istituzione del gruppo ad hoc "Meccanismo per collegare l'Europa" (gruppo ad hoc MCE)¹. Il gruppo ad hoc MCE si è riunito sei volte tra il 10 settembre e il 19 novembre 2025 e ha discusso i testi di compromesso della presidenza.
6. Sulla base dei commenti ricevuti dagli Stati membri nella riunione del gruppo ad hoc MCE del 19 novembre 2025, la presidenza ha ulteriormente riveduto il testo di compromesso, che è stato discusso dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 3 dicembre 2025. Dalle discussioni è emerso un ampio sostegno al testo di compromesso della presidenza, che richiede solo alcuni adeguamenti.
7. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in grassetto sottolineato, nel caso delle aggiunte, e con [...] per le soppressioni. In aggiunta, le modifiche rispetto all'ultimo documento presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti il 3 dicembre 2025 sono indicate in corsivo.

¹ Doc. ST 11716/25.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

8. Poiché la proposta relativa all'MCE è collegata al prossimo QFP, tutte le disposizioni con incidenze di bilancio o di natura orizzontale sono state accantonate e inserite tra parentesi quadre — e quindi escluse dall'orientamento generale parziale — in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Tali disposizioni, che appaiono tra parentesi quadre nel testo, riguardano il riferimento alla dotazione finanziaria a prezzi correnti e al deflatore (considerando 1), i riferimenti allo strumento InvestEU ECF e al meccanismo di attuazione Europa globale (considerando 19 e 20), il riferimento al regolamento sulla performance (considerando 28), la durata del programma (articolo 1), il bilancio (articolo 4), il sostegno da fornire attraverso lo strumento InvestEU e il meccanismo di attuazione Europa globale (articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5) e i tassi di cofinanziamento differenziati (articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8). Le disposizioni tra parentesi quadre possono essere rivedute, se necessario, nel corso dei negoziati.
9. Il compromesso della presidenza lascia inoltre da parte le questioni relative all'ulteriore assegnazione fissa degli stanziamenti e all'equilibrio geografico, che sono state ritenute di natura trasversale e che vanno al di là del programma MCE.
10. Modifiche delle disposizioni orizzontali
 - a) **Obiettivi del programma** - Articolo 3 - È stato posto maggiormente l'accento sul contributo dell'MCE alla decarbonizzazione, all'integrazione e alla competitività del mercato unico. Nel considerando è stata inserita una formulazione specifica che sottolinea la necessità di tenere conto della specificità geografica di ciascuno Stato membro nel valutare la dimensione transfrontaliera dei progetti.
 - b) **Paesi terzi associati al programma** - Articolo 7 - Sebbene non siano state introdotte modifiche direttamente in tale articolo, nel considerando 31 sono stati aggiunti chiarimenti sul modus operandi esistente, anche per quanto riguarda l'importanza di mantenere condizioni di parità.

- c) **Ammissibilità** - Articolo 9 - L'articolo è stato riformulato per migliorare la solidità e la chiarezza giuridiche, esplicitando i criteri di ammissibilità e precisando il contenuto dei programmi di lavoro. È stato aggiunto un nuovo articolo 9 bis sui criteri di aggiudicazione i) per chiarire che i criteri di aggiudicazione sono stabiliti nei programmi di lavoro (e possono essere ulteriormente precisati nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione) e ii) per definire gli elementi che la Commissione può prendere in considerazione al momento di stabilire i criteri di aggiudicazione. Tali modifiche sono rispecchiate anche nel considerando 24. Inoltre, il paragrafo 7 è stato soppresso, poiché avrebbe potuto essere interpretato in modo da limitare in misura significativa la possibilità di richiedere finanziamenti per progetti infrastrutturali, specialmente quelli con precedenti impegni di finanziamento nazionale.
- d) **Coerenza con altri programmi del QFP** - Articolo 12, paragrafo 3 bis - È stata introdotta una disposizione per rispecchiare la necessità di coerenza e complementarità tra i programmi di lavoro che attuano il programma MCE e il Fondo europeo per la competitività, i quali, insieme ai piani di partenariato nazionali e regionali, dovrebbero garantire una migliore copertura del fabbisogno finanziario degli Stati membri per i progetti infrastrutturali. Ulteriori elementi riguardanti la coerenza operativa sono trattati negli articoli e nei considerando del compromesso racchiusi tra parentesi.
- e) **Norme complementari in materia di sovvenzioni** - Articolo 10 - Sono stati inseriti chiarimenti per garantire che i beneficiari delle sovvenzioni siano adeguatamente coinvolti in caso di eventuale riduzione o cessazione di una sovvenzione.
- f) **Procedura di comitato** - Articoli 12, 12 bis e 15 - Per garantire un adeguato coinvolgimento degli Stati membri nella definizione dei programmi di lavoro e nella selezione dei progetti per i finanziamenti dell'MCE, la procedura consultiva è stata sostituita dalla procedura d'esame. Inoltre, è stata inserita una clausola di mancato parere riguardo all'adozione dei programmi di lavoro.

11. Modifiche delle disposizioni specifiche per i trasporti

- a) Definizioni - Articolo 2 - Numerose definizioni sono state precisate o aggiunte, comprese quelle di "infrastruttura di trasporto a duplice uso" e "progetto globale".
- b) Obiettivi del programma - Articolo 3 - Nel paragrafo 2, lettera a), punto i), punto 1), è stato inserito un riferimento esplicito ai **corridoi di trasporto europei** per precisare l'ambito di applicazione dei progetti che potrebbero essere ammissibili al finanziamento.
- c) **Ammissibilità (dei progetti di mobilità militare)** - Articolo 9, paragrafi 4 e 8, e considerando 24 - È stata messa in evidenza l'importanza di tenere in debita considerazione la sicurezza e l'ordine pubblico durante le procedure di aggiudicazione o di attribuzione.
- d) A seguito di ampie consultazioni, è stato modificato l'**allegato** contenente l'elenco indicativo dei progetti di interesse comune aventi una dimensione transfrontaliera, principalmente per tenere conto: i) di vari adeguamenti tecnici, ii) dell'inclusione di nuove tratte transfrontaliere non contenute nella proposta originaria della Commissione, iii) delle estensioni di alcune tratte esistenti nel caso della ferrovia ad alta velocità. Al contempo, nel considerando 4 è stato sottolineato che l'allegato è solo indicativo e, pertanto, non pregiudica la selezione dei progetti per il cofinanziamento dell'MCE né stabilisce impegni finanziari da parte degli Stati membri.

12. Modifiche delle disposizioni specifiche per l'energia

- a) Un nuovo considerando chiarisce i **legami tra il rafforzamento e la disponibilità dell'infrastruttura di rete interna e la capacità di interconnessione transfrontaliera**.
- b) È stata inserita una formulazione specifica per garantire che **si tenga conto** delle specificità geografiche degli Stati membri, compresi gli **Stati membri insulari**.
- c) **Definizioni** - Articolo 2 - La definizione di "progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile" è stata modificata per tenere conto, se del caso, della **connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione**, a condizione che sia parte integrante del progetto. Questa modifica si applica anche ai progetti di stoccaggio definiti in tale articolo.

- d) **Obiettivi del programma** - Articolo 3 - Nel paragrafo 2, lettera b), punto i), è stato esplicitamente sottolineato il **ruolo centrale** dei **progetti di interesse comune** e dei **progetti di interesse reciproco**. È stata inserita l'**eliminazione delle strozzature delle interconnessioni**, mentre la **protezione delle infrastrutture energetiche critiche** è stata aggiunta alla resilienza delle infrastrutture energetiche. Anche nei considerando si tiene conto della protezione delle infrastrutture energetiche critiche. L'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è stato ulteriormente chiarito per quanto riguarda l'obiettivo di sostenere la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia, ossia principalmente per i progetti relativi alle energie rinnovabili.
- e) Sempre all'articolo 3, nel paragrafo 2, lettera b), punto ii), si è precisato che i progetti che possono essere sostenuti attraverso il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile includono anche lo stoccaggio, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999.
- f) **Progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile** - Articolo 11 - Il paragrafo 2 è stato modificato per aggiungere la decarbonizzazione, la flessibilità del sistema e lo stoccaggio ai benefici dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile. Tali progetti sono inoltre valutati riguardo a potenziali benefici specifici quando sono integralmente collegati all'espansione delle reti energetiche transfrontaliere. Ciò si riflette nel paragrafo 4.

- g) **Assegnazione di un massimo del 5 % del bilancio del programma al meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile** - Articolo 11 - Il paragrafo 5 è stato modificato per aggiungere che l'assegnazione può avvenire anche quando consente di finanziare progetti che permettono un'**integrazione efficace sotto il profilo dei costi delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema energetico**. Inoltre, se il contributo del 5 % al meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile è stato interamente assegnato entro il 1° gennaio 2031, la Commissione può decidere di assegnare un ulteriore contributo non superiore al 5 % del bilancio rimanente del presente programma (nuovo paragrafo 5 bis). Prima di procedere in tal senso, la Commissione valuta la diffusione di mercato e la domanda di progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile e il funzionamento del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile. Questa modifica si riflette anche nei considerando.
- h) **Programmi di lavoro** - Articolo 12 - È stato aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis al fine di prestare più chiaramente attenzione, nei programmi di lavoro nel settore dell'energia, ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco che sono finalizzati a integrare meglio il mercato interno dell'energia, porre fine all'isolamento energetico ed eliminare le strozzature delle interconnessioni elettriche. Ciò si riflette anche nei considerando.
- i) Sempre all'articolo 12, è stato inserito un paragrafo 2 ter per garantire che i programmi di lavoro indichino gli importi stimati per gli obiettivi specifici in materia di energia, tenendo conto degli sviluppi della politica energetica dell'UE, tra cui il quadro per la decarbonizzazione del sistema energetico. I considerando 10 e 18 rispecchiano tale modifica.

13. Vi sono inoltre correzioni introdotte nel testo a seguito della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 3 dicembre 2025. Tali correzioni non modificano il significato del testo, ma armonizzano i termini e l'ortografia utilizzati nel testo.

IV. ESAME DA PARTE DELLE ALTRE ISTITUZIONI

14. Per quanto riguarda il PE, la proposta è in attesa di una decisione a livello di commissione. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) e la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) sono congiuntamente responsabili della proposta. La relatrice della commissione ITRE, Kamila GASIUK-PIHOWICZ (PL, PPE), e la relatrice della commissione TRAN, Oihane AGIRREGOITIA MARTÍNEZ (ES, Renew) sono state nominate il 3 ottobre 2025. Tre commissioni sono state invitate a esprimere un parere: la commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE), la commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI) e la commissione per lo sviluppo regionale (REGI). La commissione per i bilanci (BUDG) dovrebbe preparare una valutazione di bilancio. Il Parlamento dovrebbe adottare la sua relazione a metà del 2026.
15. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni stanno attualmente elaborando pareri sulla proposta legislativa.

V. CONCLUSIONE

16. Si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale parziale sulla base del testo che figura nell'allegato della presente nota.
17. Tale orientamento generale parziale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

2025/0221 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, primo comma, e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ *GU L..., pag.

² *GU L..., pag.

- (1) Il presente regolamento istituisce il programma "meccanismo per collegare l'Europa" ("programma") finalizzato ad accelerare gli investimenti nelle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Esso ha inoltre l'obiettivo di agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore delle energie rinnovabili, ad esempio attraverso il sostegno a progetti transfrontalieri. Il programma dovrebbe facilitare il pieno sfruttamento delle sinergie tra i settori dei trasporti e dell'energia, rafforzando in tal modo l'efficacia dell'intervento dell'Unione e permettendo di ottimizzare i costi di realizzazione. [Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.]
- (2) Il trasporto efficiente delle persone³ e delle merci è un pilastro essenziale per il funzionamento dell'Unione, poiché svolge un ruolo cruciale nel promuovere la competitività e la crescita economica, garantisce la coesione e consente di conseguire gli obiettivi climatici e ambientali. La capacità dei cittadini e delle merci di circolare in modo libero ed efficiente in un mercato unico ben connesso e completo migliora la connettività, garantisce l'accesso ai posti di lavoro e ai servizi e sostiene le economie e gli scambi locali. Allo stesso tempo un sistema di trasporto decarbonizzato e sostenibile è una condizione necessaria per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione e porre rimedio alla dipendenza strategica e insostenibile dell'economia dell'Unione dai combustibili fossili. Un trasporto merci efficace e sicuro è indispensabile per garantire l'approvvigionamento dei beni necessari per i cittadini, il funzionamento della nostra economia e il sostegno alla nostra sicurezza militare. La relazione Draghi sul futuro della competitività dell'Europa⁴ riconosce l'importanza di aumentare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e sottolinea la necessità di un mercato del trasporto multimodale integrato nonché la forte domanda di decarbonizzazione e soluzioni pulite. La relazione Draghi invita a promuovere la digitalizzazione nell'Unione in tutti i settori economici chiave, tra cui quello dei trasporti. La relazione Letta sul futuro del mercato interno evidenzia che il settore dei trasporti è un settore chiave in cui una maggiore integrazione europea è essenziale per sfruttare appieno il potenziale del mercato interno.

³ Compresa le persone a mobilità ridotta e con disabilità.

⁴ Mario Draghi, "A competitiveness strategy for Europe", settembre 2024, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en.

Essa sottolinea in particolare la necessità di completare la rete TEN-T ed evidenzia le opportunità che una rete ferroviaria paneuropea ad alta velocità può offrire per rivoluzionare i viaggi europei e catalizzare l'integrazione dell'Unione. La relazione Niinistö sulla preparazione civile e militare dell'Europa pone l'accento sull'importanza dei corridoi di trasporto a duplice uso per i movimenti militari, le catene di approvvigionamento e la resilienza delle infrastrutture di trasporto ai cambiamenti climatici, nonché sulla necessità di rotte di approvvigionamento marittimo sicure per il commercio estero dell'Unione.

- (3) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti nelle regioni svantaggiate, meno connesse, rurali, insulari, costiere, periferiche, congestionate, ultraperiferiche o isolate **e negli Stati membri, compresi gli Stati membri insulari**, in modo da **ridurre l'isolamento energetico e** consentire l'accesso alle reti transeuropee dell'energia e dei trasporti e apportare nel contempo benefici a tutta l'Unione in termini di sicurezza, competitività e coesione sociale, economica e territoriale. Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ individua l'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti, specifica i requisiti che essa deve rispettare e prevede misure per la loro attuazione. Tale regolamento prevede il completamento della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti entro il 2030 e della rete centrale estesa entro il 2040, attraverso la creazione di nuove infrastrutture nonché l'ammodernamento e il ripristino sostanziali delle infrastrutture esistenti. Ciò porterà a una rete ad alte prestazioni per il trasporto di passeggeri e merci.

⁵ Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024).

(4) Per conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1679, è necessario sostenere finanziariamente lo sviluppo **di progetti di interesse comune aventi una dimensione transfrontaliera attraverso infrastrutture nuove o ammodernate, compresa l'eliminazione dei collegamenti mancanti. Tale dimensione transfrontaliera è presente sui corridoi di trasporto europei, incluse le tratte ferroviarie e delle vie navigabili interne di cui all'allegato del presente regolamento. Tale allegato comprende inoltre progetti aggiuntivi sulla rete globale e[...] sui porti che, insieme ai [...] loro collegamenti con l'entroterra, hanno una dimensione transfrontaliera. L'elenco indicativo dei progetti di interesse comune aventi una dimensione transfrontaliera che figura nell'allegato è indicativo, non preferenziale e non pregiudica l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1679. I progetti di interesse comune aventi una dimensione transfrontaliera che non sono contemplati nell'allegato non sono esclusi dal sostegno nell'ambito del presente programma, purché soddisfino i criteri pertinenti. La specificità geografica di ciascuno Stato membro, in particolare degli Stati membri insulari, dovrebbe essere presa in considerazione nel valutare la dimensione transfrontaliera dei progetti ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma.[...]**

(4 bis) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di una rete TEN-T intelligente, resiliente e sostenibile. Una rete TEN-T intelligente dovrebbe essere dotata di sistemi di gestione del traffico interoperabili e digitali, quali ERTMS, STI, SESAR, VTMS e RIS. Una rete TEN-T resiliente dovrebbe essere pronta ad affrontare i cambiamenti climatici e il contesto geopolitico, nonché i rischi naturali, le minacce ibride e informatiche, i disastri provocati dall'uomo e le perturbazioni. Una rete TEN-T sostenibile dovrebbe consentire trasporti decarbonizzati, ad esempio attraverso la diffusione di combustibili alternativi. Inoltre, il trasporto a lunga distanza soffre della mancanza di interoperabilità e di infrastrutture che consentano operazioni sicure; il programma dovrebbe affrontare anche tali questioni.[...]

- (4 ter) [...] Se del caso, [...] le azioni sostenute dal programma [...] **dovrebbero** essere coerenti con i piani di lavoro per i corridoi di trasporto elaborati conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1679 e con lo sviluppo generale della rete per quanto riguarda le prestazioni e l'interoperabilità.
- (5) Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030⁶ si riconosce che la mobilità militare è una componente essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha previsto per la prima volta una dotazione finanziaria specifica per lo sviluppo di infrastrutture di trasporto a duplice uso civile e di difesa. È essenziale che l'infrastruttura di trasporto dell'Unione consenta una circolazione rapida ed efficiente del personale, del materiale e delle attrezzature militari per via aerea, terrestre e per vie navigabili. Di conseguenza dovrebbe [...] essere ammodernata l'infrastruttura per tutti i modi di trasporto, al fine di soddisfare i requisiti militari. Il programma dovrebbe perseguire la complementarità con le attività specifiche sostenute a titolo del Fondo europeo per la competitività (anche per quanto riguarda gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)), in particolare al fine di migliorare l'accesso alla capacità di mobilità militare per gli Stati membri, di incrementarne la disponibilità e di sostenere lo sviluppo di soluzioni digitali finalizzate ad agevolare la mobilità militare, nonché di misure che ricevono sostegno a titolo dei piani di partenariato nazionale e regionale.

⁶ Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

⁷ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj>).

- (6) Nel settore della mobilità militare il programma ha lo scopo di contribuire a rendere possibile il trasporto di attrezzature e personale militari in tutta l'UE in modo rapido e su vasta scala, tenendo conto delle competenze militari a livello dell'UE. Il programma dovrebbe essere coerente con gli sforzi dell'UE volti ad aumentare la prontezza dell'UE alla difesa, come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, **e rispettare pienamente la sovranità degli Stati membri dell'UE sul loro territorio nazionale e sui processi decisionali nazionali in materia di mobilità militare. Il programma dovrebbe concentrarsi sulle azioni relative ai quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, approvati dal Consiglio il 17 marzo 2025, e in qualsiasi ulteriore revisione approvata successivamente. Ciò non dovrebbe escludere la possibilità di sostenere altre azioni relative all'infrastruttura a duplice uso, conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento.**
- (7) L'Unione ha sviluppato i propri sistemi spaziali per posizionamento, navigazione e sincronizzazione (*Positioning, Navigation and Timing* – PNT) (Galileo, EGNOS e LEO PNT), il proprio programma di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus, EOGS) e la propria connettività sicura (GOVSATCOM e IRIS²). Tutti questi sistemi offrono servizi avanzati che conferiscono vantaggi economici importanti ad utenti pubblici e privati. Pertanto qualsiasi infrastruttura dei trasporti o dell'energia che sia finanziata dall'MCE e si avvalga di servizi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione o di osservazione della Terra dovrebbe essere tecnicamente compatibile con tali sistemi. Per conseguire tale compatibilità, ove pertinente, il programma di lavoro può far sì che le azioni sostenute dall'MCE e che comprendono tecnologie PNT, di connettività o di osservazione siano tecnicamente compatibili con i sistemi spaziali dell'UE.
- (8) ProtectEU, la strategia europea di sicurezza interna, pone l'accento sul fatto che la sicurezza è il fondamento di tutte le nostre libertà e si basa sulla considerazione che la sicurezza deve essere integrata in tutte le politiche dell'UE.

(9) L'espansione e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono una condizione essenziale per un'autentica Unione dell'energia completa e interconnessa, che garantisca la sicurezza e l'indipendenza energetiche dell'Unione, l'accessibilità economica dell'energia e la competitività industriale, conseguendo nel contempo gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Le reti energetiche sono necessarie per assorbire una maggiore produzione di energia rinnovabile, compresa la produzione offshore, per promuovere la decarbonizzazione e l'elettrificazione dell'industria e per garantire un mercato interno dell'energia ben funzionante, **flessibile** e competitivo che provveda a un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili, **anche collegando le zone ad alto potenziale di produzione di energia con la domanda futura**. La relazione Draghi riconosce inoltre l'importanza di aumentare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche. Essa fa riferimento in particolare agli investimenti nelle reti energetiche e alla necessità di aumentare rapidamente la diffusione delle infrastrutture energetiche transfrontaliere per garantire l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema europeo e decarbonizzare l'industria europea. Nel patto per l'industria pulita⁸ e nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili⁹ la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale del completamento dell'Unione dell'energia, mediante investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle reti transfrontaliere **— e la loro realizzazione —** per salvaguardare la competitività dell'industria europea e la prosperità delle persone, nonché per l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili indica che tutte le persone, le comunità e le imprese dovrebbero trarre vantaggio dalla transizione pulita. Secondo la relazione di monitoraggio sulle infrastrutture elettriche¹⁰ dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, il fabbisogno di capacità transfrontaliera sarà pari a 66 GW entro il 2030, di cui 32 GW rimangono attualmente scoperti. Il sostegno del programma ai progetti transfrontalieri svolgerà un ruolo importante per colmare questa lacuna.

⁸ COM(2025) 85 final.

⁹ COM(2025) 79 final.

¹⁰ ACER: *Electricity infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system*, Relazione di monitoraggio 2024, https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER_2024_Monitoring_Electricity_Infrastructure.pdf.

- (10) È opportuno prestare particolare attenzione alle interconnessioni energetiche transfrontaliere, che comprendono progetti complessi quali gli interconnettori ibridi, inclusi quelli necessari per raggiungere l'obiettivo del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. **Nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, la Commissione ha sottolineato che l'ambiziosa elettrificazione del sistema energetico e l'espansione delle fonti di generazione di energia pulita accresceranno l'efficienza del settore energetico nel suo complesso, contribuiranno alla decarbonizzazione dei settori dell'industria, della mobilità e, con altre soluzioni, del riscaldamento e raffrescamento e favoriranno una maggiore produzione interna di energia pulita, oltre ad aver annunciato il lancio di un piano d'azione per l'elettrificazione nel 2026.**
- (11) Il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità dell'infrastruttura energetica transeuropea. Esso prevede l'individuazione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco e determina le condizioni per l'ammissibilità di tali progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione. Tuttavia, data la loro natura transfrontaliera, i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco non solo creano esternalità positive significative e promuovono la solidarietà, ma comportano anche sfide specifiche per i promotori dei progetti, a causa della loro natura multigiurisdizionale, delle difficoltà di coordinamento e di una distribuzione spesso asimmetrica dei costi e dei benefici **tra i paesi ospitanti e al di là di essi.**

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

¹² Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>).

Tali progetti richiedono pertanto sostegno a livello dell'Unione **e dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione nell'ambito degli obiettivi energetici del presente programma, in linea con la ripartizione dei fondi indicata di cui al regolamento (UE) 2021/1153. Come nel caso del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2021-2027, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente l'utilizzo dei fondi nell'ambito degli obiettivi energetici del presente programma per garantire un'adeguata dispersione in funzione della domanda del mercato e della necessità di completare l'Unione dell'energia.**

- (12) Nel settore dell'energia, il programma mira a contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, al fine di promuovere l'integrazione del mercato dell'energia e l'interoperabilità delle reti energetiche a livello transfrontaliero. Il programma mira inoltre ad agevolare la decarbonizzazione, **ridurre l'isolamento energetico e porre fine alle strozzature delle interconnessioni**, promuovendo l'efficienza energetica e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché a facilitare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia, anche per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile e gli impianti di stoccaggio che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2022/869. **La specificità geografica di ciascuno Stato membro, in particolare degli Stati membri insulari, dovrebbe essere presa in considerazione nel valutare la dimensione transfrontaliera dei progetti ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma, nonché nel valutare l'isolamento energetico, le vulnerabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento.** A tal fine è opportuno tenere conto degli interessi di tutti i portatori di interessi di cui si prevede un coinvolgimento **ed effettuare un'analisi dei costi e dei benefici dei progetti.**
- (13) La cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, o tra Stati membri e paesi terzi, nel settore dell'energia rinnovabile è fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione in termini di decarbonizzazione, competitività, completamento del mercato interno dell'energia e sicurezza dell'approvvigionamento in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo dei costi. Il programma mira ad affrontare il rischio che la cooperazione transfrontaliera rimanga a un livello non ottimale in assenza di assistenza finanziaria dell'Unione.

- (14) I progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile dovrebbero consentire di risparmiare sui costi per la diffusione **e l'integrazione** dell'energia rinnovabile in tutta l'Unione o produrre altri vantaggi per **la decarbonizzazione**, l'integrazione del sistema, **lo stoccaggio e la flessibilità del sistema**, la sicurezza dell'approvvigionamento, la competitività o l'innovazione[...]. Nel selezionare i progetti, la Commissione dovrebbe considerare in particolare il loro contributo a un'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia dell'Unione e adoperarsi per tenere conto, ove possibile, dell'equilibrio geografico. **Gli accordi relativi ai progetti transfrontalieri di stoccaggio nel settore dell'energia rinnovabile non dovrebbero essere limitati agli Stati membri adiacenti e alla fornitura fisica di energia o di servizi di flessibilità.** In caso di sovvenzioni per lavori, il richiedente dovrebbe dimostrare la necessità di superare fallimenti del mercato o ostacoli finanziari quali una sostenibilità commerciale insufficiente, costi iniziali elevati o l'assenza di finanziamenti da parte del mercato.
- (15) Il programma dovrebbe consentire un trasferimento di fondi al meccanismo unionale **di finanziamento dell'**energia rinnovabile istituito dall'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999¹³, al fine di garantire un contributo al quadro favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, **compresa l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile.** Tale trasferimento può riguardare anche progetti che rientrano nella definizione di progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile. La Commissione dovrebbe adoperarsi, ove pertinente, per fornire tale sostegno finanziario in via prioritaria ai progetti che rafforzano l'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia dell'Unione, compresi i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

¹⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

Se i fondi trasferiti al meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile sono stati interamente assegnati entro il 1° gennaio 2031, la Commissione può trasferire un ulteriore 5 % del bilancio rimanente del presente programma previsto per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una valutazione approfondita della diffusione di mercato e della domanda di progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile, tenendo presente la necessità dei finanziamenti disponibili necessari per sostenere, quale obiettivo centrale, lo sviluppo di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

- (16) Dovrebbero essere garantite sinergie tra, da una parte, lo sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile con un forte impatto transfrontaliero sostenuti dall'MCE, e dall'altra i progetti nel settore dei trasporti e dell'energia nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo europeo per la competitività. Le sinergie potrebbero anche comportare il sostegno a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) incentrati sulle infrastrutture transfrontaliere nel settore dei trasporti e dell'energia.

(16 bis) L'espansione, il rafforzamento e la disponibilità dell'infrastruttura di rete interna sono fondamentali per garantire un utilizzo adeguato e affidabile della capacità di interconnessione transfrontaliera, affrontare le strozzature infrastrutturali quali le congestioni strutturali nelle reti elettriche nazionali, sostenere l'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e il completamento dei corridoi energetici, contribuendo in ultima analisi alla realizzazione dell'Unione dell'energia e a prezzi dell'energia accessibili nonché sostenendo la competitività dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2022/869, i progetti infrastrutturali nazionali con un significativo impatto transfrontaliero possono essere classificati come progetti di interesse comune o progetti di interesse reciproco, al fine di sostenere e consentire efficacemente l'interconnettività transfrontaliera, fatta salva la ripartizione transfrontaliera dei costi.

(16 ter) La protezione delle infrastrutture dei trasporti e dell'energia critiche si rivela urgente per garantire la sicurezza dell'Unione e il mantenimento dell'approvvigionamento energetico. In risposta alle minacce emergenti, le misure volte a proteggere le infrastrutture energetiche critiche variano in termini di portata, natura e urgenza. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri dell'UE sui loro interessi in materia di sicurezza nazionale, le misure di protezione, comprese quelle relative alla cibersicurezza, volte a garantire la resilienza e la solidità nello sviluppo e nell'ammodernamento dei progetti sono di particolare rilevanza per i progetti infrastrutturali transfrontalieri nell'Unione e dovrebbero essere prese in considerazione in relazione allo sviluppo di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco.

(17) Il programma dovrebbe inoltre perseguire la coerenza con le azioni finanziate nell'ambito di Europa globale. È importante che le reti transeuropee dei trasporti e dell'energia siano ben collegate ai paesi terzi. I rispettivi quadri strategici individuano i progetti di interesse comune tra Stati membri e paesi terzi, o i progetti di interesse reciproco, che sono prioritari per i collegamenti per i trasporti e l'energia da e verso tali paesi terzi. Per tali progetti è opportuno prevedere uno stretto coordinamento tra il sostegno fornito nell'ambito del programma e quello fornito nell'ambito di Europa globale. Nel settore dei trasporti dovrebbe essere data priorità alle tratte transfrontaliere **con i paesi terzi** elencate nell'allegato del presente regolamento **per garantire l'attuazione della TEN-T indicativa di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2024/1679.**

(18) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'MCE, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio. **Nell'attuazione degli obiettivi specifici in materia di energia dell'MCE attraverso i programmi di lavoro, è opportuno indicare gli importi stimati per tali obiettivi.**

- (19) [A fini di coerenza, la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari nell'ambito del programma, anche laddove combinati con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, dovrebbero essere attuati conformemente alle norme applicabili dello strumento InvestEU del Fondo europeo per la competitività (ECF) e dei meccanismi di attuazione di Europa globale (GE) mediante accordi conclusi per quel tipo di sostegno nell'ambito dello strumento InvestEU ECF e dei meccanismi di attuazione GE.]
- (20) [Se il sostegno dell'Unione nell'ambito del programma deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF e i meccanismi di attuazione GE conformemente alle norme applicabili dello strumento InvestEU ECF e dei meccanismi di attuazione GE.] Nel caso dello strumento InvestEU ECF finalizzato al conseguimento degli obiettivi del presente programma, tutti gli Stati membri dovrebbero poter disporre, su richiesta, di sostegno sotto forma di consulenza. Tale sostegno potrebbe comprendere lo sviluppo di capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.
- (21) Il programma dovrebbe ottimizzare l'uso dei finanziamenti disponibili monitorandoli attentamente e, ove opportuno, applicando la riduzione o la soppressione delle sovvenzioni. Ciò dovrebbe consentire la riassegnazione del bilancio destinato a un'azione, che non è stato speso durante il periodo di tempo stabilito, ad altre azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente programma.

- (22) Data l'entità dei lavori necessari è possibile che, per la realizzazione di una tratta transfrontaliera, varie attività siano svolte in parallelo e ricevano sostegno mediante diverse convenzioni di sovvenzione, ma contribuiscano allo stesso obiettivo, il cosiddetto "progetto globale". Per contribuire a un uso più efficiente delle risorse dell'Unione e garantire il pieno conseguimento di importanti obiettivi infrastrutturali, il programma dovrebbe consentire il riorientamento dei fondi disponibili nell'ambito dello stesso progetto globale. Fatto salvo il ricorso a procedure competitive in linea con l'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 198 di tale regolamento, dovrebbe essere possibile attribuire tale riorientamento dei fondi mediante modifiche alle azioni originarie, soggette alle condizioni stabilite nel programma di lavoro, compreso il contributo massimo dell'Unione.
- (23) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

(24) Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i programmi di lavoro e i documenti degli inviti a presentare proposte sono il luogo appropriato per definire i dettagli più tecnici per l'esecuzione del bilancio in tutto l'insieme delle politiche sostenute dal programma, compresi [...]i criteri **più dettagliati** di ammissibilità e di aggiudicazione in funzione dello strumento di esecuzione del bilancio, che si tratti di sovvenzioni o appalti, e degli obiettivi specifici del [...]**programma** perseguiti, **anche considerando gli sviluppi nelle politiche energetiche per il 2030, il 2040 e verso il 2050. Tali criteri di aggiudicazione potrebbero tenere conto, ad esempio, della priorità e dell'urgenza, della qualità della domanda, dell'impatto, della maturità e dell'effetto catalizzatore dell'azione, al fine di valutare il progetto.** Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio. **È opportuno tenere conto di ciò soprattutto per le azioni di mobilità militare.**

- (25) Il sostegno fornito dal programma dovrebbe stimolare gli investimenti ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale in modo proporzionato, evitando duplicazioni o sostituzioni (*crowding out*) e incentivando i finanziamenti privati, e dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto dell'Unione. Fatta salva l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE alle risorse nazionali, tale approccio garantirà la coerenza tra le azioni previste dal programma e le norme in materia di aiuti di Stato, evitando in tal modo indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno. **Analogamente dovrebbero essere possibili combinazioni con regimi di sostegno quali i contratti per differenza qualora venga garantita la coerenza con le norme in materia di aiuti di Stato e si evitino distorsioni della concorrenza.** L'MCE e le misure dell'Unione del risparmio e degli investimenti¹⁶ possono inoltre sostenersi a vicenda, in quanto i finanziamenti pubblici possono essere efficaci per ridurre il rischio dei grandi progetti infrastrutturali e attrarre investimenti privati nell'UE, creando un significativo effetto leva. **Ad esempio, il programma dovrebbe essere aperto a progetti di partenariato pubblico-privato.** Allo stesso tempo la crescente disponibilità di organismi di investimento collettivo efficienti, come i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), può catalizzare efficacemente gli investimenti a lungo termine da parte di investitori istituzionali o di altri investitori privati a favore dei progetti infrastrutturali, integrando e amplificando in tal modo i finanziamenti disponibili a titolo dell'MCE.
- (26) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma mediante i programmi di lavoro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁷.

¹⁶ COM(2025) 124 final.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(27) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁹, (Euratom, CE) n. 2185/96²⁰ e (UE) 2017/1939²¹ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²².

¹⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

¹⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

²⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.96, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

²¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

²² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. I paesi terzi associati al programma devono concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

- (28) [Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.]
- (29) A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio²³, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
- (30) Il programma dovrebbe rispettare i diritti delle persone con disabilità e, in particolare, garantire loro l'accessibilità, specialmente nel settore dei trasporti.

²³ Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj>).

- (31) Il programma dovrebbe essere aperto alla cooperazione con i paesi terzi qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione. A tal fine l'Unione può associare, in modo completo o parziale, i paesi terzi alle attività che costituiscono il programma. **È possibile sostenere progetti che coinvolgono entità di paesi terzi, previa approvazione degli Stati membri interessati e ogniqualvolta ciò sia essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 3. L'associazione potrebbe concedere un ulteriore accesso al programma, ad esempio in termini di ammissibilità o di partecipazione del paese terzo associato in qualità di osservatore nella procedura di comitato.** L'associazione dovrebbe essere soggetta a un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo e garantire la tutela degli interessi finanziari e di sicurezza dell'Unione. **Dovrebbe inoltre garantire condizioni di parità nel trasporto marittimo impedendo la rilocalizzazione delle emissioni di CO2, conformemente al considerando 41 e all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1679. La cooperazione con i paesi terzi su un progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile dovrebbe essere istituita nel quadro stabilito nella direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile.**
- (32) Al fine di tenere debitamente conto dello sviluppo della rete transeuropea, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle modifiche dell'elenco indicativo dei progetti di interesse comune di cui all'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.

(33) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti infrastrutturali applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso. Su tale base è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione²⁵. A seguito della revisione del quadro giuridico con l'adozione del regolamento (UE) 2024/1679 e al fine di garantire la capacità di aggiornare ulteriormente i requisiti infrastrutturali indipendentemente dalla durata limitata del presente regolamento, è opportuno stabilire in tale regolamento il necessario conferimento di potere di adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti infrastrutturali applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1679 in modo da conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione a tal fine.

(34) Il regolamento (UE) 2021/1153 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2028,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il meccanismo per collegare l'Europa ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio [per il periodo 2028-2034], le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

²⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione, del 10 agosto 2021, che specifica i requisiti concernenti le infrastrutture applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 288 dell'11.8.2021, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1328/oj).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1. "azione": qualsiasi attività che è stata individuata come indipendente sotto il profilo finanziario e tecnico, che è delimitata nel tempo ed è necessaria per l'attuazione di un progetto;
- 1 bis. "beneficiario": un soggetto dotato di personalità giuridica con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;**
2. "rete transeuropea dei trasporti": la rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) 2024/1679;
3. "progetto di interesse comune": un progetto di interesse comune quale definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1679 o all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2022/869;
4. "rete transeuropea dei trasporti sostenibile": una rete transeuropea dei trasporti che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 **su una rete resiliente ed efficiente sotto il profilo delle risorse e sulla protezione dell'ambiente** e **all'articolo 45 sulle nuove tecnologie e sull'innovazione** del regolamento (UE) 2024/1679;
5. "rete transeuropea dei trasporti intelligente": una rete transeuropea dei trasporti che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43 **sui sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per i trasporti** e **all'articolo 45 sulle nuove tecnologie e sull'innovazione** del regolamento (UE) 2024/1679;

6. "rete transeuropea dei trasporti resiliente": una rete transeuropea dei trasporti che soddisfa i requisiti di cui **all'articolo 5 su una rete resiliente ed efficiente sotto il profilo delle risorse e sulla protezione dell'ambiente e all'articolo 46 sulla resilienza delle infrastrutture** del regolamento (UE) 2024/1679;
7. "mobilità militare": la capacità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di **ricevere**, trasportare, spostare, [...]dispiegare **e sostenere** in modo rapido ed efficace personale, attrezzature e forniture militari all'interno e all'esterno dei confini degli Stati membri, garantendo una risposta tempestiva ed efficace delle forze armate[...];
- 7 bis. "infrastruttura di trasporto a duplice uso": un'infrastruttura della rete dei trasporti che contempla la mobilità sia civile che militare;**
8. "studi": attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali la ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;
9. "lavori": l'acquisto, la fornitura e l'utilizzo di componenti, sistemi e servizi anche software, la realizzazione delle attività di sviluppo, **ammodernamento**, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;
- 9 bis. "progetto globale": un progetto su larga scala con dimensione transfrontaliera suddiviso in varie azioni e che beneficia di diverse convenzioni di sovvenzione;**
10. "progetto di interesse reciproco": un progetto di interesse reciproco quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2022/869;

11. "progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile": uno qualsiasi dei seguenti progetti:
- a) un progetto per la produzione di energia rinnovabile **e, se del caso, la sua connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l'integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e sia ad esso complementare,** incluso in un accordo di cooperazione ai sensi degli articoli 8, 9, 11 o 13 della direttiva (UE) 2018/2001;
 - b) un progetto di stoccaggio **e, se del caso, la sua connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l'integrazione di un impianto di stoccaggio e sia ad esso complementare,** **comp**reso lo stoccaggio di energia co-ubicato ai sensi dell'articolo 2, punto 44 quinquies), della direttiva (UE) 2018/2001, che sostiene l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema energetico dell'Unione, ad eccezione degli impianti di stoccaggio di energia ai sensi dell'allegato II, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) 2022/869, e che è incluso in un accordo analogo tra due o più Stati membri, o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono costruire, sviluppare, rendere sicure, modernizzare e completare le reti transeuropee nei settori dei trasporti e dell'energia, con l'obiettivo di sostenere un mercato unico **decarbonizzato,** funzionante, **competitivo e integrato** e promuovere la coesione; agevolare la mobilità militare sulle reti transeuropee dei trasporti; agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia rinnovabile e agevolare le sinergie tra i settori dei trasporti e dell'energia.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
- a) nel settore dei trasporti:
- i) contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi a reti di trasporto **efficienti, senza soluzione di continuità**, interconnesse, interoperabili, decarbonizzate, intelligenti, sicure, sostenibili, resilienti e multimodali conformemente al regolamento (UE) 2024/1679, in particolare mediante:
- 1) azioni relative ai progetti di interesse comune aventi una dimensione transfrontaliera che realizzano la rete transeuropea dei trasporti, comprese le azioni **relative ai corridoi di trasporto europei, come quelle** relative alle tratte indicative elencate nell'allegato del presente regolamento;
 - 2) azioni relative ai progetti di interesse comune [...] relativi al completamento di una rete transeuropea dei trasporti intelligente, resiliente, **sicura, interoperabile**, decarbonizzata e sostenibile;
 - 3) azioni riguardanti i progetti di interesse comune con dimensione transfrontaliera con paesi terzi che attuano la rete transeuropea dei trasporti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1679;
- ii) adeguare parti della rete transeuropea dei trasporti al duplice uso dell'infrastruttura di trasporto al fine di migliorare la mobilità sia civile che militare, **conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2024/1679**, concentrandosi sui quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati [...]nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'**UE**[...], [...]approvati dal Consiglio il 17[...] marzo 2025, e **in qualsiasi ulteriore revisione approvata successivamente**[...];

- b) nel settore dell'energia:
- i) contribuire, **quale obiettivo centrale**, allo sviluppo di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/869, al fine di promuovere il completamento dell'Unione dell'energia, l'integrazione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo e l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, agevolare la decarbonizzazione dell'economia, **porre fine all'isolamento energetico ed eliminare le strozzature delle interconnessioni**, promuovere l'efficienza energetica e **la protezione e la resilienza delle infrastrutture energetiche e garantire la** [...] sicurezza dell'approvvigionamento;
 - ii) agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'**energia** [...], **principalmente** attraverso il sostegno a progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile o mediante gare d'appalto competitive per nuovi progetti di energia rinnovabile **e di stoccaggio** nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dall'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in termini di decarbonizzazione, competitività, completamento del mercato interno dell'energia, resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

[Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 ammonta a 81 428 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 è indicativamente la seguente:
 - a) 51 515 000 000 EUR per gli obiettivi specifici in materia di trasporti e mobilità militare di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

- b) 29 912 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
4. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali del regolamento (UE) 2024/1679 o del regolamento (UE) 2022/869, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.]

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Articolo 6

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il programma è attuato in coordinamento con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi nell'ambito del programma può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 7

Paesi terzi associati al programma

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:
- a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei;
 - b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;
 - c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;
 - d) altri paesi terzi.

2. Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:
- a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;
 - b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per il programma e i rispettivi costi amministrativi;
 - c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
 - d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
 - e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.
3. [Se erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, il sostegno dell'Unione deve essere erogato esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF o il meccanismo di attuazione GE ed eseguito conformemente alle norme applicabili dello strumento InvestEU ECF e del meccanismo di attuazione GE attraverso accordi conclusi per tale tipo di sostegno nell'ambito dello strumento InvestEU ECF o dei meccanismi di attuazione GE.]
4. [Il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio è fornito entro l'importo massimo della garanzia di bilancio fissato dal regolamento ECF o GE.]
5. [Se si avvale dello strumento InvestEU ECF o del meccanismo di attuazione GE, il programma fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.]

Articolo 9

Ammissibilità

1. [...]
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta o indiretta, possono essere ammissibili a fornire o a ricevere il sostegno dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici:
 - a) soggetti stabiliti in uno Stato membro, **comprese joint venture e società veicolo**;
 - b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;

c) **eccezionalmente, se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3:**

i) organizzazioni internazionali;

[...] **ii)** altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati[...].

3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, *mutatis mutandis*, ai paesi terzi associati partecipanti.
4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'UE. **Particolare attenzione è rivolta alle azioni di mobilità militare²⁶.**
5. Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto **i)**, del presente regolamento, la valutazione della conformità delle proposte ai criteri di aggiudicazione garantisce, se del caso, la coerenza delle azioni proposte rispetto ai piani di lavoro per i corridoi e agli atti di esecuzione di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2024/1679, e fa sì che sia tenuto conto del parere consultivo del coordinatore europeo responsabile a norma dell'articolo 52, paragrafo 9, di detto regolamento.

²⁶ **Potrebbe essere necessario riflettere ulteriormente sulle restrizioni di ammissibilità riguardanti la mobilità militare in attesa dell'esito delle discussioni orizzontali sul QFP.**

6. Le proposte di sovvenzione sono presentate da uno o più Stati membri o con l'approvazione degli Stati membri interessati dal progetto[...].
7. [...]
8. Iprogrammi di lavoro di cui **all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 [...]** **stabiliscono:**
- a) i risultati previsti;**
 - b) le azioni sostenute, compresi studi e lavori;**
 - c) un calendario indicativo;**
 - d) gli importi indicativi disponibili;**
 - e) le forme di contributo dell'Unione;**
 - f) i tassi di cofinanziamento;**
 - g) [...] **se del caso**, criteri di ammissibilità **più dettagliati** per azioni specifiche, **al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché restrizioni in linea con il paragrafo 4 del presente articolo.****

Articolo 9 bis

Criteria di aggiudicazione

I programmi di lavoro stabiliscono criteri di selezione e di aggiudicazione trasparenti, che possono essere ulteriormente specificati nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione. Tali criteri di aggiudicazione possono tenere conto della priorità e dell'urgenza, della qualità della domanda, dell'impatto, della maturità e dell'effetto catalizzatore dell'azione, al fine di valutare il progetto.

Articolo 10

Norme complementari per le sovvenzioni

1. Oltre ai motivi di riduzione di cui all'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'importo della sovvenzione può essere ridotto alle condizioni seguenti:
 - a) per quanto riguarda gli studi, se l'azione non è stata avviata entro un anno dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione;
 - b) per quanto riguarda i lavori, se l'azione non è stata avviata entro due anni dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione;
 - c) se da un esame dello stato di avanzamento dell'azione risulta che l'attuazione ha subito ritardi tali da rendere improbabile il conseguimento degli obiettivi.
2. Alla convenzione di sovvenzione possono essere apportate modifiche o può essere posto fine in base alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Prima che siano adottate eventuali decisioni concernenti la riduzione o cessazione della sovvenzione, il caso è esaminato in tutti i suoi aspetti e i beneficiari interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni entro un termine ragionevole.

3. Gli stanziamenti di impegno disponibili risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o 2 sono resi disponibili nell'ambito del presente programma.
4. Fatto salvo il ricorso a procedure competitive, ove opportuno conformemente all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e in aggiunta all'articolo 198 di tale regolamento, il programma di lavoro di cui all'articolo 12 del presente regolamento può, ove debitamente giustificato in riferimento alla necessità di agevolare il completamento di un progetto globale, specificare un'azione e i beneficiari e stabilire un importo fino al quale possono essere pubblicati inviti a presentare proposte per la proroga di azioni in corso o completate nell'ambito del programma, garantendo nel contempo parità di trattamento e trasparenza in linea con l'articolo 191 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. L'attribuzione per le azioni in corso può assumere la forma di una modifica dell'azione originaria mediante l'aggiunta di nuove attività e l'aumento del contributo massimo dell'Unione **che i beneficiari di tale convenzione di sovvenzione originaria devono utilizzare per il completamento del progetto globale**. Gli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono utilizzati per coprire gli importi riservati per tali attribuzioni nel programma di lavoro.
5. [Per gli studi, l'importo del sostegno finanziario dell'Unione non supera il 50 % dei costi totali ammissibili.]
6. [Per i lavori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'importo del sostegno finanziario dell'Unione non supera il 50 % del costo totale ammissibile. Per le azioni che hanno luogo negli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % dell'RNL dell'Unione, l'importo del sostegno finanziario dell'Unione non supera il 75 % del costo totale ammissibile.]
7. [Per i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si applica quanto segue:
 - a) l'importo del sostegno finanziario dell'Unione non supera il 50 % del costo totale ammissibile;

b) i tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) possono aumentare fino a un massimo del 75 % del costo totale ammissibile per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune che, in base ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/869, garantiscono un grado elevato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale o dell'Unione, rafforzano la solidarietà dell'Unione o offrono soluzioni molto innovative.]

8. [In ciascuno dei settori del trasporto e dell'energia, per quanto concerne i lavori nelle regioni ultraperiferiche, si applica un tasso di cofinanziamento massimo del 60 %.]

9. Il sostegno fornito dal programma accelera o stimola gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale in modo proporzionato, evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e ha un valore aggiunto dell'Unione.

Articolo 11

Progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile

1. La Commissione effettua, almeno una volta all'anno, [...] **un invito a presentare proposte di finanziamento per** progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile, sulla base dei criteri e della procedura stabiliti nel presente articolo, nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo e nel relativo programma di lavoro di cui all'articolo 12.
2. I progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile dovrebbero consentire di risparmiare sui costi per la diffusione dell'energia rinnovabile in tutta l'Unione o produrre altri vantaggi per la **decarbonizzazione**, l'integrazione del sistema, **la flessibilità del sistema, lo stoccaggio**, la sicurezza dell'approvvigionamento, la competitività o l'innovazione, rispetto a un progetto analogo attuato singolarmente da un paese terzo o da uno degli Stati membri partecipanti.

3. In caso di sovvenzioni per lavori, il richiedente dovrebbe dimostrare la necessità di superare fallimenti del mercato o ostacoli finanziari quali una sostenibilità commerciale insufficiente, costi iniziali elevati o l'assenza di finanziamenti da parte del mercato.
4. Entro (giorno mese anno) (o 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente atto), la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 che integra il presente regolamento stabilendo i criteri e la procedura specifici per la selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile, **tenendo conto dei potenziali benefici specifici per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), quando i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile sono integralmente collegati all'espansione delle reti energetiche transfrontaliere.**
5. La Commissione può decidere di assegnare la dotazione di bilancio del programma prevista per i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile al meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dall'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 se può conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento e se può contribuire alla riduzione dei costi del capitale per i progetti di energia rinnovabile **o all'integrazione efficace sotto il profilo dei costi delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema energetico, in linea con i fini del quadro favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2018/2001.** Il contributo totale per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 non supera il 5 % del bilancio del presente programma previsto per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

5 bis. Se il contributo del 5 % al meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile è stato interamente assegnato entro il 1° gennaio 2031, la Commissione valuta la diffusione di mercato e la domanda di progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile e il funzionamento del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile e può decidere di assegnare un ulteriore contributo non superiore al 5 % del bilancio rimanente del presente programma previsto per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF e il meccanismo di attuazione GE.
- 2 bis. Nell'adottare i programmi di lavoro nel settore dell'energia, la Commissione presta particolare attenzione ai progetti di interesse comune, ai progetti di interesse reciproco e alle azioni connesse che sono finalizzati a integrare ulteriormente il mercato interno dell'energia, porre fine all'isolamento energetico ed eliminare le strozzature delle interconnessioni elettriche.**
- 2 ter. I programmi di lavoro nel settore dell'energia indicano gli importi stimati per gli obiettivi specifici in materia di energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e tengono conto degli sviluppi della politica energetica dell'UE, tra cui il quadro per decarbonizzare il sistema energetico.**
3. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la [...] procedura **d'esame** di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
- 3 bis. I programmi di lavoro garantiscono la coerenza e la complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività].**

Articolo 12 bis

Concessione del sostegno finanziario dell'Unione

A seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro di cui all'articolo 12, la Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce l'ammontare del sostegno finanziario da concedere ai progetti selezionati o a parti di essi e precisa le condizioni e le modalità della loro applicazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 13

Atti delegati

Fatta salva **l'approvazione dello Stato membro interessato conformemente** all'articolo 172, secondo comma, TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **14** [...] del presente regolamento al fine di modificare l'allegato del presente regolamento riguardante l'elenco indicativo dei progetti.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2034.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Per le questioni relative agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il comitato si riunisce nella seguente formazione: "MCE Trasporti".

Per le questioni relative agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il comitato si riunisce nella seguente formazione: "MCE Energia".

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [...] **5** del regolamento (UE) n. 182/2011.

3 bis. Per le questioni relative alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
5. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1679

All'articolo 48 del regolamento (UE) 2024/1679 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi i requisiti infrastrutturali applicabili a determinate categorie di infrastrutture, **di cui al paragrafo 1**, che rispondono alle esigenze sia civili che di difesa ("infrastruttura a duplice uso").

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 3."

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2021/1153 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 18

Disposizioni transitorie²⁷

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2021/1153, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2021/1153.

2 bis. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione continua ad applicarsi fino a quando non sarà abrogato dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1679.

²⁷ **Potrebbe essere necessario riflettere ulteriormente sulle misure di transizione, compreso un inizio dell'ammissibilità in via eccezionale, qualora l'atto non sia adottato prima del 1° gennaio 2028.**

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Elenco indicativo dei progetti di interesse comune aventi una dimensione transfrontaliera di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. **Salvo diversa indicazione, le tratte si riferiscono a collegamenti ferroviari.**

Corridoio atlantico	
FR - ES	Bordeaux - Burgos
ES - PT	Madrid - Lisboa
PT - ES	<u>Lisboa</u> - Porto - Vigo - A Coruña
Corridoio Mar Baltico — Mar Nero — Mar Egeo	
RO - BG	Craiova - Sofia
RO - BG	<u>Bucuresti</u> [...] - Giurgiu - Ruse - Varna
BG - EL	Sofia - Thessaloniki
EL - BG	Thessaloniki - Alexandroupolis - Burgas
PL - SK - HU	Kraków[...] - Košice - Miskolc
RO - UA	Ploiești[...] - Bacău[...] - Chernivtsi
RO - MD	<u>Pașcani</u> - Iasi - Chișinău[...]
Corridoio Mar Baltico — Mar Adriatico	
PL - CZ	Katowice / Opole - Ostrava - Brno
AT - SI	<u>Wien</u> - Graz - Maribor
<u>AT - IT</u>	<u>Villach - Udine - Trieste</u>
AT - SK[...]	Wien - Bratislava[...]
<u>AT - HU</u>	<u>Wien - Budapest</u>
<u>SK - HU</u>	<u>Bratislava - Budapest</u>
<u>AT - HU - HR</u>	<u>Wien - Szombathely - Zagreb</u>

PL - SK	Katowice – Žilina
Corridoio Mediterraneo	
FR - IT	Lyon - <u>Torino</u> [...]
FR - ES	Montpellier - Perpignan - Barcelona - <u>Valencia</u>
FR - IT	<u>Marseille</u> - Nice - Genova
<u>HR - HU</u>	<u>Rijeka - Zagreb - Székesfehérvár</u>
IT - SI	<u>Venezia</u> - Trieste / <u>Koper</u> - Divača - [...] Ljubljana
HU - UA	Nyiregyhaza - Chop
Corridoio Mare del Nord — Reno — Mediterraneo	
FR - BE	Seine - Escaut, <u>compresi gli affluenti</u> (via navigabile interna)
NL - DE	Arnhem - Emmerich - Oberhausen
<u>NL - DE</u>	<u>Eindhoven - Mönchengladbach</u>
BE - NL	Gent - Terneuzen
<u>BE - NL</u>	<u>Bruxelles/Brussel - Amsterdam</u>
BE - LU	Namur - Luxembourg / <u>Bettembourg</u>
IT - CH	[...] <u>Genova</u> – Milano / <u>Novara</u> - <u>Chiasso</u> [...] - <u>Brig</u>
DE - CH	Karlsruhe - Basel
IE - UK	Dublin - Belfast
Corridoio Mare del Nord — Mar Baltico	
<u>FI - EE - LV - LT - PL</u>	<u>Tampere - Helsinki</u> - Tallinn - Riga - Vilnius - <u>Warszawa</u> (<u>comprendente</u> Rail Baltica)
DE - PL	Berlin - Szczecin
DE - PL	Berlin - Frankfurt[...] (<u>Oder</u>) - Poznań[...] - <u>Warszawa</u>
PL - UA	Kraków[...]w - Lviv
PL - UA	Lublin - Kovel

Corridoio Reno — Danubio	
DE - CZ	Nürnberg / Regensburg - Pilsen - Praha
DE - CZ	Dresden - Praha / <u>Kolín</u>
CZ - AT - SK	<u>Praha</u> - Brno - Wien / Bratislava
DE - AT - SK - HU - HR - <u>BiH - RS</u> - RO - BG - <u>MD</u> - <u>UA</u>	Reno / Danubio, <u>compresi gli affluenti</u> (via navigabile interna)
[...] CZ - <u>SK</u>	Olomouc (Zlin) – Žilina
HU - RO	Budapest - [...]Timisoara
<u>HU - RO</u>	<u>Budapest - Cluj – București</u>
SK - UA	Košice - Chop
Corridoio Scandinavo — Mediterraneo	
<u>DE</u> [...] - AT - <u>IT</u> [...]	<u>München</u> [...] - <u>Innsbruck</u> - Verona (comprendente la galleria di base del Brennero)
<u>DK</u> [...] - <u>DE</u> [...]	<u>København</u> [...] - Lübeck (comprendente il <u>collegamento fisso</u> del Fehmarnbelt)
SE - FI	Umeå - Luleå - Oulu (corridoio di Botnia)
<u>SE - FI</u>	<u>Stockholm - Turku - Helsinki</u>
SE - NO	Stockholm - Oslo
<u>SE - NO</u>	<u>Göteborg - Oslo</u>
<u>SE - NO</u>	<u>Luleå - Narvik</u>
Corridoio Balcani occidentali — Mediterraneo orientale	
AT - SI	Villach - Ljubljana
HR - SI	Zagreb - Ljubljana
EL - MK	Thessaloniki - Guevgueliya - Skopje
BG - RS	Sofia - Niš

<u>BG - MK</u>	<u>Sofia - Skopje</u>
HR - RS	Zagreb - Beograd
Trasporto per vie navigabili	
	Spazio marittimo europeo e porti TEN-T (<u>compresi collegamenti con l'entroterra</u>)
Rete globale	
FR - ES	Pau - Canfranc
<u>ES - PT</u>	<u>Sevilla - Faro</u>
<u>BE</u> [...] - <u>FR</u> [...]	Mons - Valenciennes
NL - DE	Groningen - Oldenburg
PL - CZ	Wrocław - Praha
<u>DE</u> [...] - <u>AT</u> [...]	München - Linz
BE - <u>NL</u> [...][...] <u>DE</u> [...]	Antwerpen - Venlo - Mönchengladbach
<u>EL - AL</u>	<u>Thessaloniki - Durrës</u>
<u>EL - MK</u>	<u>Florina - Veles</u>
<u>SE - NO</u>	<u>Sundsvall - Trondheim</u>